



Destinatari:

i Governi cantonali

Berna, **28. AUG. 2013**

Protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone alla Croazia: avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,
Egregio Signore, Gentile Signora

il 28 agosto 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di indire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché i settori interessati in merito al protocollo III relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹ alla Croazia.

L'ALC, concluso il 21 giugno 1999, è entrato in vigore il 1° giugno 2002 quale accordo settoriale nel quadro degli Accordi bilaterali I. Il 1° aprile 2006 l'ALC è stato esteso ai dieci nuovi Stati membri dell'UE (UE-10) e il 1° giugno 2009 alla Bulgaria e alla Romania (UE-2). In seguito all'allargamento dell'UE alla Croazia, l'ALC deve ora essere esteso anche a questo Stato. A causa del carattere «misto» dell'ALC, concluso sul fronte dell'UE sia con l'allora Comunità europea che con gli Stati membri dell'UE, la sua estensione nell'ambito dell'allargamento dell'UE non è automatica. Per questo è stato necessario condurre ulteriori negoziati per la conclusione di un terzo protocollo all'ALC.

Nell'ambito dei negoziati concernenti l'estensione dell'ALC alla Croazia è stato adempiuto il mandato negoziale del Consiglio federale e gli obiettivi stabiliti sono stati pienamente raggiunti. I negoziatori sono tra l'altro riusciti a migliorare nettamente il meccanismo della clausola di salvaguardia: è stata trovata una soluzione per eliminare l'effetto di aggiramento attraverso i permessi L nel caso in cui le condizioni per invocare la clausola di salvaguardia siano soddisfatte solo per i permessi B.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).



Come già avvenuto per i protocolli I e II, lo scopo dei negoziati con l'UE era quello di definire disposizioni transitorie adeguate per introdurre in modo graduale e controllato la libera circolazione delle persone con la Croazia. Conformemente al regime transitorio che, in virtù dei protocolli I e II, viene applicato agli Stati che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 (UE-10) e il 1° gennaio 2007 (UE-2), era necessario prevedere un accesso al mercato del lavoro a tappe. Il risultato dei negoziati è confluito nel protocollo III all'ALC, che è stato siglato il 15 luglio 2013. Il protocollo definisce principalmente le modalità del periodo transitorio, imperniato sul principio di reciprocità, e la fissazione di contingenti progressivi. I negoziati sono stati incentrati anche sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e sul riconoscimento dei diplomi (allegato III), che a loro volta sono parte integrante dell'ALC.

In linea di massima si applica un periodo transitorio di sette anni (soluzione 2+3+2) dall'entrata in vigore del protocollo III. In una prima fase, la Svizzera manterrà le sue restrizioni nazionali relative al mercato del lavoro nei confronti della Croazia per un periodo di due anni a partire dall'entrata in vigore del protocollo III. Prima della conclusione di questa fase, la Svizzera notificherà al Comitato misto istituito dall'ALC se intende mantenere le restrizioni all'accesso al mercato del lavoro anche per una seconda fase della durata di tre anni. In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o dell'economia o se sussiste un potenziale rischio di perturbazioni, le prescrizioni nazionali potranno poi essere mantenute per altri due anni. La notifica della proroga del periodo transitorio da parte della Svizzera dovrà essere approvata dal Comitato misto Svizzera-UE.

Una volta scaduto il periodo transitorio, la Svizzera avrà la possibilità di ricorrere a una clausola di salvaguardia unilaterale. In caso di forte crescita dell'immigrazione potrà così reintrodurre contingenti senza temere misure di ritorsione da parte dell'UE. La clausola di salvaguardia potrà essere applicata per tre anni dal termine del periodo transitorio di sette anni (2+3+2) oppure per altri cinque anni in caso di periodo transitorio di soli cinque anni (2+3). Il periodo transitorio dura quindi complessivamente 10 anni dall'entrata in vigore del protocollo III. È inoltre stato nettamente migliorato il meccanismo della clausola di salvaguardia: nell'ambito dei negoziati è infatti stato possibile eliminare l'effetto di aggiramento della clausola di salvaguardia, come per esempio l'aumento dei permessi L rilasciati in caso di invocazione della clausola di salvaguardia soltanto per i permessi B. Il protocollo III prevede infatti che, in caso di adempimento delle condizioni quantitative per una categoria di permessi, la clausola di salvaguardia sia applicabile anche all'altra categoria di permessi. Il contingente in caso di invocazione della clausola di salvaguardia è pari al 105 per cento della media dell'anno in corso e dei due anni precedenti per i permessi di dimora B e al 110 per cento per i permessi per dimoranti temporanei L.


Vi preghiamo cortesemente di inviare il vostro parere scritto all'UFM, all'att. di Kathrin Gäumann, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern, fax 031 323 58 43, e-mail: kathrin.gaeumann@bfm.admin.ch entro il **28 novembre 2013**.

Una volta scaduti i termini della procedura di consultazione, le prese di posizione inoltrate saranno pubblicate in Internet. Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) siamo tenuti a pubblicare documenti accessibili. Vi preghiamo pertanto di inviare per quanto possibile la vostra presa di posizione per via elettronica (di preferenza su file Word).



In allegato vi facciamo pervenire il protocollo III relativo all'estensione dell'ALC alla Croazia unitamente al rapporto esplicativo affinché possiate esprimere il vostro parere. Potete scaricare altri esemplari della documentazione sulla consultazione all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Distinti saluti


Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto per la consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Avamprogetto dell'accordo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari della consultazione